



Il Presidente della Regione

SEZIONE 18

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nei musei, archivi e biblioteche.



Il Presidente della Regione

Per la gestione delle predette attività in uffici aperti al pubblico, si rinvia alla Sezione 1) del presente documento.

I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo sono servizi che possono essere aperti al pubblico, solo dopo aver ricevuto la strumentazione idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori. Per altre indicazioni specifiche relative a siffatti luoghi gestiti dalla Regione Abruzzo, si rinvia al successivo Paragrafo 3).

2. Misure organizzative di carattere generale.

Le indicazioni del presente paragrafo si applicano agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di musei, archivi, siti archeologici, biblioteche ed altri luoghi della cultura.

Nello specifico:

- bisogna predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- bisogna definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che deve essere esposto e comunque comunicato ampiamente (ad esempio, canali sociali, sito web, comunicati stampa);
- se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- i visitatori devono sempre indossare la mascherina;
- il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- è possibile delimitare l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, mediante barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet*;
- bisogna mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani;
- bisogna redigere un programma degli accessi pianificato (ad esempio, con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione;
- quando opportuno, bisogna predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita;
- bisogna assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (ad esempio, maniglie, interruttori, corrimano, etc.);



Il Presidente della Regione

- bisogna assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti;
- bisogna favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- ove possibile bisogna limitare e/o riservare l'utilizzo di ascensori a persone con disabilità motoria;
- bisogna regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba;
- possono essere utilizzati eventuali supporti informativi ed audioguide, solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
- bisogna favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

Nello svolgimento di eventuali attività divulgative, bisogna tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti;

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.

Per quanto concerne, le misure da rispettare sia all'esterno che all'interno, sussistono i seguenti obblighi:

- obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine alle misure anti-contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonché sui comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all'affissione di poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure;
- obbligo di indossare DPI monouso (mascherine, guanti monouso), In caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la visiera protettiva in plastica trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive.

Per quanto concerne, le misure e le procedure da rispettare all'esterno, sussistono le seguenti prescrizioni:

- presenza obbligatoria di apparati informativi esterni (pannelli o avvisi) contenenti modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa la segnalazione degli obblighi a carico dell'utenza e delle disposizioni da rispettare, con pubblicazione sui siti delle informazioni;
- presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico e segnaletica sulla loro collocazione;
- verifica sul possesso obbligatorio di DPI monouso (mascherine chirurgiche) ed eventuale fornitura all'utenza che ne risultasse sprovvista;



Il Presidente della Regione

- progressivo allestimento di termoscanner nei luoghi della cultura ad alta concentrazione di visitatori (oltre 100.000 mila all'anno);

Per quanto concerne, le misure e le procedure da rispettare all'interno, sussistono le seguenti prescrizioni:

- obbligo di indossare i DPI monouso (mascherine, guanti monouso) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro;
- presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico da far utilizzare prima dell'inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione;
- progressivo allestimento di pannelli in plexiglass per garantire il rispetto del distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all'interno degli ambienti comuni;
- predisposizione di ingressi contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura;
- predisposizione di esodi scaglionati nel tempo per evitare la sovrapposizione con i flussi in entrata;
- progressivo allestimento di percorsi di visita definiti sia rispetto a temi contenutistici specifici sia rispetto alle dimensioni del sito;
- vigilanza sul rispetto del distanziamento sociale (almeno un metro tra un visitatore e l'altro), sia mediante richiami verbali, che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a intervalli regolari;
- previsione nei luoghi confinati di adottare un'adeguata ventilazione naturale dei locali, nel rispetto delle raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
- obbligo di utilizzare ascensori/elevatori/montacarichi una persona per volta con obbligo di indossare i DPI;
- obbligo di contingentare la presenza del personale in aree comuni, sempre rigorosamente indossando i DPI;
- obbligo di assicurare l'igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi e delle superfici di contatto di eventuali distributori automatici di alimenti e bevande;
- obbligo di assicurare la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
- obbligo di assicurare la pulizia periodica degli impianti di aerazione/climatizzazione;
- obbligo di assicurare una pulizia giornaliera dei servizi igienici/cabina ascensore/ambienti comuni/aree ristoro/etc.;
- obbligo di assicurare la pulizia giornaliera di apparecchiature POS (anche che se gestite da concessionari);
- obbligo di pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;
- obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch*, mouse, con adeguati detergenti;



Il Presidente della Regione

- obbligo di sanificazione immediata, nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da COVID-19;
- regolamentare i turni, in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un giusto distanziamento;
- utilizzare i materiali comuni (ad esempio, penne e matite per la compilazione di moduli o la firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative), soltanto previa igiene delle mani con gel idroalcolico.

3. Misure organizzative specifiche per la riapertura dei musei, parchi archeologici, aree archeologiche, biblioteche ed altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo.

I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo possono aprire nel rispetto del contingentamento, del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI, previa prenotazione da effettuare telefonicamente ed on line.

Si evidenzia che i musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche, le biblioteche e gli altri luoghi della cultura gestiti dalla Regione Abruzzo non possono riaprire, se non sono state svolte le seguenti procedure preliminari:

- ingresso al lavoro di tecnici e impiegati prima della riapertura per le operazioni di preparazione;
- aggiornamento del DVR e, eventualmente, del DUVRI;
- apposizione della nuova segnaletica obbligatoria;
- svolgimento delle operazioni di igiene con materiali e cadenze previsti;
- estrema attenzione nella riorganizzazione dell'uso de:
 - le aree comuni;
 - i bagni;
 - l'aria condizionata;
- previsione di eventuali nuove disposizioni interne per le attività verso persone con disabilità;
- attento calcolo del numero del personale necessario in presenza per la riapertura;
- formazione specifica del personale, qualora sia obbligatoria;
- conseguente informativa alle rappresentanze sindacali;
- regolamentazione dell'uso dei termoscanner, qualora risulti necessario, secondo le prescrizioni statali o regionali vigenti;
- pianificazione di eventuali missioni per il ritiro dei DPI;
- elaborazione da parte del Datore Unico di Lavoro di un piano di riapertura, da sottoporre alla preventiva approvazione del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n. 139 dell'11 marzo 2020;

REGIONE
ABRUZZO



Il Presidente della Regione

- iniziative di pubblicità interna ed esterna, sulla base delle indicazioni di sicurezza elaborate dal Datore Unico di Lavoro dopo il parere del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n. 139 dell'11 marzo 2020;
- provvedimento di apertura in capo al Datore Unico di Lavoro.